



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

Dott. Fabrizio Manduca

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE
STAFF

Dott. Manduca Pasquale

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
286	03/05/2023	6	0

Oggetto:

***PROC. N. 3230/AQ-T-2021- SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER
L'ESECUZIONE NELLA REGIONE CAMPANIA DI INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO -
LOTTO 1 DECRETO DI AGGIUDICA IN ESECUZIONE ALLA SENTENZA TAR 6878/22***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

Premesso che:

- a) Con bando pubblicato in data 18 febbraio 2021 la Regione Campania ha indetto una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 e 157 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, suddivisa in 3 lotti di gara, "per la conclusione di un Accordo Quadro Triennale, con un unico operatore economico, ex art. 54 comma 3, per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura quali: progetto di fattibilità tecnica ed economica e/o progettazione definitiva e/o esecutiva e/o relative attività di supporto di cui al Capitolo III. "Indicazioni operative", punto 5 delle Linee Guida n. 1 dell'ANAC, per l'esecuzione nella Regione Campania di infrastrutture di trasporto"
- b) con **Decreto Dirigenziale n. 31 del 20/01/2022**, l'Ufficio Speciale Grandi Opere ha aggiudicato, sotto riserva condizionando l'efficacia dell'aggiudicazione all'esito della verifica positiva dei requisiti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 - *l'Accordo Quadro Triennale con un unico operatore economico, ex art. 54 comma 3, per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura quali progetto di fattibilità tecnica ed economica e/o progettazione definitiva e/o esecutiva e/o relative attività di supporto di cui al Capitolo III. "Indicazioni operative", punto 5 delle Linee Guida n. 1 dell'ANAC, per l'esecuzione nella Regione Campania di INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO* relativamente al **Lotto 1 - Reti Stradali (CUP B22C21000690001 – CIG 8635614E19)**, all'operatore economico **RTI PROGER S.p.A. (capogruppo) - Progin SPA - Alphatech dell'ing. Roberto Chieffi e del dott. Francesco Chieffi - Geocart S.P.A. - d'Agostino Associati**, con una percentuale di ribasso del 52,5% da praticare sui prezzi delle lavorazioni per un importo contrattuale complessivo di € 8.196.721,31, IVA esclusa;
- c) successivamente nell'ambito delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni rese ex art. 80 del D.lgs. 50/2016, sono emerse a carico dell'impresa mandante Geocart S.P.A. con sede legale in Viale del Basento n. 120 - 85100 Potenza (PZ), P.IVA 01184620761, gravi violazioni, non definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse o dei contributi previdenziali che, ai sensi dell'art. 80, co. 4, secondo periodo, possono comportare l'esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara;
- d) pertanto, con Decreto Dirigenziale dello scrivente Ufficio **n. 240 del 31.03.2022** è stata revocata l'aggiudicazione disposta con il succitato Decreto ed è stato disposto lo scorrimento della graduatoria del Lotto 1 in favore all'operatore economico **RTI SWS engineering Spa (capogruppo) – RPA srl - GENERAL ENGINEERING SRL - ING. DOMENICO CORRENTE - Acquatecno s.r.l. - VAMS Ingegneria S.r.l** ; il quale ha offerto una percentuale di ribasso del 53,69% da praticare sui prezzi delle lavorazioni per un importo contrattuale complessivo di € 8.196.721,31 IVA esclusa;
- e) successivamente, nell'ambito delle verifiche effettuate sulle dichiarazioni rese ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 dal menzionato **RTI SWS engineering Spa (capogruppo) – RPA srl - GENERAL ENGINEERING SRL - ING. DOMENICO CORRENTE - Acquatecno s.r.l. - VAMS Ingegneria S.r.l.**, sono emerse a carico della **impresa mandante VAMS Ingegneria srl** con sede legale in Via A. Gramsci, 34 - 00197 Roma, P.IVA 00987261005, gravi violazioni, non definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse o dei contributi previdenziali che, ai sensi dell'art. 80, co. 4, secondo periodo, possono comportare l'esclusione dalla partecipazione alla procedura di gara;
- f) con Decreto Dirigenziale dello scrivente Ufficio **n.478 del 29.06.2022** è stata revocata l'aggiudicazione disposta con Decreto n.240 del 31.03.2022 ed è stato disposto lo scorrimento della graduatoria del Lotto 1 in favore dell'operatore economico **RTI G.P. Ingegneria (Capogruppo Mandataria) - Engeko S.C.A.R.L. Consorzio Stabile - AMBIENTE S.P.A – IRD Engineering** il quale ha offerto una percentuale di ribasso del 51% da praticare sui prezzi delle lavorazioni per un importo contrattuale complessivo di € 8.196.721,31 IVA esclusa;
- g) La mandante **Geocart S.P.A** del menzionato **RTI PROGER S.p.A. (capogruppo) - Progin SPA - Alphatech dell'ing. Roberto Chieffi e del dott. Francesco Chieffi - Geocart S.P.A. - d'Agostino Associati** ha presentatoricorso avverso la revoca dell'aggiudicazione come da D.D. N.240 del 31.03.2022;
- h) La mandataria SWS engineering Spa del RTI SWS engineering Spa (capogruppo) – RPA srl - GENERAL ENGINEERING SRL - ING. DOMENICO CORRENTE - Acquatecno s.r.l. – VAMS Ingegneria S.r.l ha presentato ricorso avverso la revoca dell'aggiudicazione come da D.D. 478 del 29.06.2022;
- i) Il TAR Campania, con **Sentenza n. 6878/22** ha annullato il **decreto n. 240** con il quale è stata disposta la revoca dell'aggiudicazione a favore del suindicato RTI Proger S.p.A.- Progin SPA - Alphatech dell'ing. RobertoChieffi e del dott. Francesco Chieffi - Geocart S.P.A. - d'Agostino Associati;

- j) Il Tar Campania con **Sentenza breve n.7026 del 14.11.22** ha annullato il **decreto n. 478** con il quale è stata revocata l'aggiudicazione a favore del RTI G.P. Ingegneria (Capogruppo Mandataria) - Engeko S.C.A.R.L. Consorzio Stabile - AMBIENTE S.P.A – IRD Engineering;
- k) la citata **Sentenza n.6878/22**, con riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, sulla premessa *“che sono emerse a carico dell'impresa mandante Geocart S.p.A. violazioni tributarie per rilevanti omessi pagamenti di imposte e tasse”* ha statuito che *“l'amministrazione resistente avrebbe dovuto adeguatamente esporre le ragioni che l'hanno indotta a revocare l'aggiudicazione in favore della ricorrente, non potendo semplicemente limitarsi ad evidenziare la sussistenza di un debito tributario, peraltro, come visto, non definitivamente accertato.”* e che *“Sul punto, sia pur in via solo interpretativa, non potendosi applicare ratione temporis al caso di specie, rileva il Decreto Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 settembre 2022 (pubblicato in G. U. Serie Generale n. 239 del 12 ottobre 2022): “Disposizioni in materia di possibile esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate”, che, all'art.2, dispone che si considera violazione l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:*
- a) *notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;*
 - b) *notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;*
 - c) *notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”*
- l) con riferimento alla causa di esclusione concernente dichiarazioni non corrispondenti al vero la medesima Sentenza ha rilevato come *“Del resto, la p.a. ha anche evidenziato che la ricorrente ha sostanzialmente reso dichiarazioni non corrispondenti al vero perché ha dichiarato di essere in regola con il pagamento delle imposte e delle tasse. Tale elemento, unitamente all'importo del debito tributario, avrebbero potuto comportare la revoca dell'aggiudicazione, ma la ricorrente ha evidenziato di non aver mai ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento. L'amministrazione non ha fornito alcuna prova diversa.”*

PREMESSO ALTRESI' CHE

Che con la citata **Sentenza del TAR n. 7026/2022** e all'esito dell'ulteriore scorrimento della graduatoria per effetto del menzionato decreto n. 478, quest'ultimo veniva annullato per le medesime ragioni sopra riportate addotte dalla Sentenza n. 6878/22, statuendo in particolare la Sentenza n. 7026/22 anche che *“È appena il caso di aggiungere che l'annullamento del provvedimento non comporta necessariamente l'intangibilità della posizione di aggiudicataria dell'odierna parte ricorrente, in pendenza del giudizio avverso la revoca dell'aggiudicazione disposta in favore dell'operatore economico primo graduato”*.

CONSIDERATO CHE:

- a) occorre procedere a dare esecuzione alla **Sentenza n.6878/22** tenuto conto, con riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 80, comma 4 cit., della sopravvenienza normativa in corso di giudizio di cui al predetto D.M. MEF del 28/09/2022, nonché tenuto conto del principio, che in sede di gara pubblica i requisiti generali e speciali devono essere posseduti per tutta la durata della procedura fino all'aggiudicazione e alla stipula del contratto, principio espressamente affermato dall'art. 80, comma 6 con riferimento alla esclusione dell'operatore di un operatore economico *“in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5”*;
- b) il predetto D.M., all'art. 4 prevede: al comma 1 che *“Ai fini del presente decreto, la violazione grave di cui all'art. 3 si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.”*, ed, al comma 2, altresì che *“Le violazioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.”*

RILEVATO CHE

a) alla data della partecipazione della gara, il cui termine di scadenza della presentazione delle offerte era fissato al 29.3.2021 ed a riscontro della richiesta effettuata all'Agenzia delle Entrate competente del Certificato Unico Debiti Tributari in relazione alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese da **Geocart S.P.A.**, è pervenuto all'Ufficio l'esito, acquisito al protocollo regionale con n.0244453 del 10.05.2022, dal quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 e dell'art 2 del d.m. MEF del 28/09/2022, non risultano violazioni non definitivamente accertate, atteso che dai certificati emergono:

- n.5 comunicazioni di irregolarità (n.0022933117701/00, n.0029060618101/00, n.0104858918701/00, 0059884618701/00 e n.0005304019601/00) peraltro in corso di rateizzazione;
- n.2 cartelle non notificate (n.09220210013409538, n.09220210007193191) alla data del Certificato unico debiti tributari del 12 aprile 22;
- n.5 cartelle notificate (n.09220200001358674, n.09220190010870066, n.09220190008971452, n.09220190004240378 e n.09220190001258722) ed in corso di rateizzazione in data anteriore al termine di scadenza della presentazione delle offerte;
- n.2 cartelle sospese (n.09220170008610410 e n.09220170008610309) per rottamazione;

b) alla data della presente aggiudicazione ed all'esito della successiva istruttoria con una nuova richiesta del Certificato Unico Debiti Tributari in relazione alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive del 15.11.2022 è pervenuta all'ufficio l'esito acquisito al protocollo regionale n.0002493 del 03.01.2023 dal quale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 80 del d. lgs. n. 50/2016 e dell'art 2 del d.m. MEF del 28/09/2022, non risultano violazioni definitivamente accertate, atteso che dal certificato e dai chiarimenti resi con nota dell'operatore economico GEOCART SPA acquisita al protocollo regionale n.0013366 del 11/01/2023 emergono:

- n.6 comunicazioni di irregolarità 36 bis (n.59884618701, n.104858918701, n.5304019601, n.28437919701, n.26818620101 e n.1029720681): di cui la comunicazione n.26818620101 risulta interamente estinta in data 17.11.2022 come da nota dell'operatore economico GEOCART SPA suddetta;
- n.7 cartelle (n.09220220007261615, n.09220220004492942, n.09220190001258722, n.09220170008610410, n.09220170009350362, n.09220170008610309 e n.09220190004240378): di cui, n. 5 in corso di rateizzazione come da certificato (Prot. 0002493 del 03.01.2023) e n 2, come da nota suddetta dell'operatore economico GEOCART (cartelle n.09220220007261615 e n. 09220220004492942, notificate rispettivamente in data 18 e 19 ottobre 2022) per le quali risulta accolta l'istanza di rateizzazione in data 6 dicembre 2022 e che l'operatore sta onorando.
- di n.1 cartella non notificata (n.09220210013409538) di € 70,82

CONSIDERATO,

pertanto, che ai sensi dell'art. 80, co. 4 e del D.M. MEF del 28.9.2022 detti pur rilevanti debiti non possono considerarsi ascrivibili alle gravi violazioni non definitivamente accertate stabilite dal medesimo D.M.

CONSIDERATO ALTRESI,

- m) riguardo al sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. procedimento penale nr. 439/2022 RG GIP - 4821/2022 per omesso versamento IVA ed IRAP di cui alla Nota Agenzia delle Entrate Riscossione prot. 2022/1648622 del 25.3.2022, che dai predetti Certificati Unici Debiti Tributari acquisiti al protocollo regionale ai numeri 0244453 del 10.05.2022 e 0002493 del 03.01.2023 non emergono situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 80 d. lgs. n. 50/2016 e del d.m. MEF del. 28.9.2022 e per gli effetti del mancato possesso del requisito della regolarità tributaria;
- n) che, tra l'altro, alla data del termine per la presentazione delle offerte tale sequestro *non può rilevare, ai fini della conoscenza del debito tributario, perché lo stesso è intervenuto nel febbraio 2022, successivamente alla presentazione dell'offerta* (Sentenza TAR n.6878 del 07/11/2022);
- o) che, alla data della presente aggiudicazione ed alla luce della documentazione in atti - tra cui il verbale di esecuzione sequestro del 24.02.2022 della Procura della Repubblica, il successivo verbale di revoca parziale del sequestro del 09.03.2022, oltre che la comunicazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione alla Procura della Repubblica del 25.03.2022 -; nonché, alla luce dei chiarimenti resi da Geocart in data 08.04.2022, il sequestro appare riconducibile alle somme relative alle cartelle n.09220210007193191 e

n.09220190008971452 risultanti dal controllo del Certificato Unico Debiti Tributarî in relazione alla veridicit  delle dichiarazioni sostitutive effettuato dall'Agenzia dell'entrate del 17.03.2022 - di cui, la n.09220210007193191 non notificata e la n. 09220190008971452 in corso di rateizzazione -, cartelle le quali risultano espunte dall'ultimo Certificato Unico Debiti Tributarî;

p) con nota PG/2023/0146490 del 17/03/2023   stato richiesto all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Potenza - Ufficio Territoriale di Potenza, per le finalit  di cui all'art. 80 comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 cit., attesa la complessit  della vicenda fiscale, ed ai fini di agevolare questa Amministrazione nel prendere atto - ove ricorra - della sussistenza di violazioni definitivamente accertate e/o di violazioni non definitivamente accertate per come queste ultime definite ai sensi del d.m.28.9.2023 cit. in funzione dell'accertamento del possesso o meno del requisito della regolarit  fiscale, di effettuare ulteriori controlli per quanto di propria esclusiva competenza in relazione al fatto che:

- la societ  Geocart S.p.A.   stata destinataria di almeno 3 cartelle di pagamento emesse nel 2021 per omesso versamento IVA anno 2017 per un ammontare di oltre 600.000,00 e che non sarebbero state notificate;
- la societ  Geocart S.p.A. afferma di aver effettuato nella met  del mese di marzo 2022 i seguenti pagamenti non registrati nel certificato dell'Agenzia delle Entrate acquisito dalla Regione in relazione alle cartelle n. 09220210007193191, n.092202200003291357 e n.092202100009971452 e di non aver potuto versare la residua somma di E. 407.000,00 perch  destinataria di un sequestro preventivo disposto dalla Procura della Repubblica di Potenza a favore di Agenzia delle Entrate, a copertura della parte capitale del debito IVA;

nonch  alla sussistenza di eventuali atti prodromici alle cartelle divenuti definitivi, diversi dalle comunicazioni di cui alla lett. c) del comma 1, dell'art. 2 del d.m. 28.9.2022 ed alla regolarit  della rateizzazione delle cartelle ai fini della permanenza del requisito o del suo venir meno;

q) con nota pec del 27/03/2023 Acquisita al protocollo regionale n. PG/2023/0166916 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Potenza - Ufficio Territoriale di Potenza ha inoltrato nuovo Certificato Unico Debiti Tributarî in relazione alla veridicit  delle dichiarazioni sostitutive dichiarando che le cartelle di pagamento n. 0922210007193191, n. 092202200003291357 e n. 092202100009971452, emesse nel 2021 per omesso versamento IVA per l'anno di imposta 2017, sono state totalmente pagate dal contribuente, come si evince dagli applicativi dell'Agenzia Entrate Riscossione. Pertanto, dal nuovo certificato dei carichi pendenti emesso ai sensi dell'80 del D. Lgs. 50/2016 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli unici carichi definitivamente accertati risultano essere due cartelle di pagamento.

Nello specifico le cartelle di pagamento

n. 09220170008610410 di Euro 68.456,11

n. 09220170009350362 di Euro 268,96,

risultano, ad oggi, sospese per adesione alla definizione agevolata totale ex L. n. 197/2022.

PRESO ATTO

- a) che dall'attestazione del casellario giudiziario non risultano cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1 e 2;
- b) che occorre procedere a dare esecuzione alla Sentenza del TAR Campania, Sez I n. 6880/22 ed a tali effetti:
- c) che si   tenuto conto che, con riferimento alla causa di esclusione concernente la falsit  di informazioni rese dall'operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all'adozione dei provvedimenti concernenti la gara, non emergono ai sensi dell'art. 80, co. 5 dichiarazioni da ritenersi propriamente false e rilevanti in quanto tali, ma al pi  dichiarazioni omesse non rilevanti in quanto non incidenti, in concreto ed alla luce anche del d.m. MEF del 28.09.2022, sulla correttezza in sede di riedizione del potere amministrativo del procedimento decisionale in tema di regolarit  fiscale, in quanto soggetto al controllo delle dichiarazioni operato dall'Agenzia delle Entrate ed inidonee a dimostrare l'inaffidabilit  poich  relative a violazioni non definitivamente accertate che, in concreto, non costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate ai sensi del predetto D.M.
- d) che del resto, dette dichiarazioni mancanti non potrebbero essere apprezzate in quanto tali, ma solo con valutazione nel caso concreto, in relazione alle *"circostanze taciute, nella prospettiva della loro idoneit  a dimostrare l'inaffidabilit  del concorrente"* (cfr. C.d.S., Ad. Pl. n. 16/2020);

- e) che si è altresì tenuto conto con riferimento alle rateizzazioni che dai predetti Certificati Unici Debiti Tributari acquisiti al protocollo regionale ai numeri 0244453 del 10.05.2022, n.0002493 del 03.01.2023 e n.0166916 del 28.03.2023 non emergono situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 80, co. 4 del d. lgs. n. 50/2016 e del D.M. MEF del. 28.9.2022, e per gli effetti del mancato possesso del requisito della regolarità tributaria a seguito di decadenza del beneficio della regolarizzazione;

RITENUTO PERTANTO:

- a) che nel contesto della gara in argomento ed alla luce del D.M. MEF del 28.9.2022 non può dirsi, né che le informazioni o dichiarazioni fornite da GEOCART s.p.a. per la partecipazione alla gara risultino effettivamente false o fuorvianti o tale da sviare le valutazioni da effettuarsi, né che il comportamento tenuto dalla medesima incida in senso negativo sulla sua affidabilità
- b) di dovere dare esecuzione alla sentenza del TAR Campania, Sez I n. 6880/22 per le motivazioni ivi contenute e conseguentemente dover aggiudicare la gara relativamente al Lotto 1 - Reti Stradali (CUP B22C21000690001 – CIG 8635614E19), a favore dell'operatore economico RTI PROGER S.p.A. (capogruppo) - Progin SPA - Alphatech dell'ing. Roberto Chieffi e del dott. Francesco Chieffi - Geocart S.P.A. - d'Agostino Associati;

Visti:

- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- la Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)”;
- la Legge n. 108 del 29 luglio 2021, “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (Decreto Semplificazioni bis)”;
- la D.G.R n. 498 del 16.10.2019 con la quale è stata approvata l'articolazione della Struttura “Grandi Opere”;
- la DGR n. 148 del 30.03.2022 relativa alla modifica ordinamentale della UOD 60.06.01 in STAFF 60.06.92 - Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR;
- D.M. MEF DEL 28.09.2022;
- la D.G.R n. 574 del 03.11.22 con la quale è stato nominato Responsabile dell'Ufficio Speciale “Grandi Opere” il dott. Fabrizio Manduca;
- Sentenza TAR CAMPANIA Sez. I n. 6878/2022;
- Sentenza TAR CAMPANIA Sez.I n.7026/2022;
- Il parere reso dall'Avvocatura con Prot. PG/2023/0096344 del 22/02/2023
- la D.G.R n. 556 del 30.11.2021 con la quale è stato prorogato al dott. Giovanni Diodato l'incarico di Responsabile ad interim della U.O.D. 01 “Centrale Acquisti e Procedure di Finanziamento di Progetti relativi ad Infrastrutture” presso l'Ufficio Speciale “Grandi Opere”;
- DGR n. 574 del 03.11.2022, con la quale è stato affidato al dott. Fabrizio Manduca l'incarico di Direttore Generale dell'Ufficio Speciale “Grandi Opere”;
- La DGR n.651 del 29/11/2022 con la quale è stato nominato responsabile dell'Ufficio di Staff “Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR” – UOD 60.06.92 l'Arch. Pasquale Manduca.

ATTESO CHE

in relazione al presente procedimento non sussistono situazioni di conflitto d'interessi, in atto o potenziali, in capo al RUP, al Dirigente di STAFF ed al Direttore Generale;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dallo STAFF 60.06.92 dell'Ufficio Speciale Grandi Opere nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa con il presente provvedimento e per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente ripetute e trascritte nel presente dispositivo;

DECRETA

1. **di prendere** atto dell'annullamento per effetto della Sentenza n.6878/22 del provvedimento n. 240 del 31.03.2022 di revoca dell'aggiudicazione all'operatore economico RTI PROGER S.p.A. (capogruppo) - Progin SPA - Alphatech dell'ing. Roberto Chieffi e del dott. Francesco Chieffi - Geocart S.P.A. - d'Agostino Associati e di disposizione dello scorrimento della graduatoria del Lotto 1 in favore all'operatore economico RTI SWS engineering Spa (capogruppo) – RPA srl - GENERAL ENGINEERING SRL - ING. DOMENICO CORRENTE - Acquatecno s.r.l. - VAMS Ingegneria S.r.l.;
2. **di aggiudicare**, in esecuzione della Sentenza n. 6878/22, all'operatore economico(originario aggiudicatario) RTI PROGER S.p.A. (capogruppo) - Progin SPA - Alphatech dell'ing. Roberto Chieffi e del dott. Francesco Chieffi - Geocart S.P.A. - d'Agostino Associati la gara in oggetto relativamente al Lotto 1 - Reti Stradali (CUP B22C21000690001 – CIG 8635614E19) con una percentuale di ribasso del 52,5% da praticare sui prezzi delle lavorazioni per un importo contrattuale complessivo di € 8.196.721,31, IVA esclusa;
3. **Di dare** atto che per l'effetto della Sentenza n. 7026/22 ed all'esito dell'aggiudicazione all'operatore economico originario aggiudicatario RTI PROGER S.p.A. (capogruppo) - Progin SPA - Alphatech dell'ing. Roberto Chieffi e del dott. Francesco Chieffi - Geocart S.P.A. - d'Agostino Associati non sussiste alcuna intangibilità della posizione di aggiudicataria dell'operatore economico RTI SWS engineering Spa (capogruppo) – RPA srl - GENERAL ENGINEERING SRL - ING. DOMENICO CORRENTE - Acquatecno s.r.l. - VAMS Ingegneria S.r.l.;
4. **di incaricare** il Responsabile della procedura di gara a procedere alle comunicazioni agli operatori economici, ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. n. 50/16 e di dare pubblicità ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 33 del 2013;
5. **di dare atto** che la stipula del contratto avverrà con l'Ufficio Speciale Grandi Opere;
6. **di inviare** il presente atto, ai sensi delle vigenti disposizioni amministrative:
 - Alla UOD Bollettino Ufficiale - Ufficio Relazioni col pubblico (URP) per la pubblicazione sul BURC;
 - All'Amministrazione Trasparente “Casa di Vetro” Regione Campania;
 - All'UDCP Segreteria di Giunta per i successivi adempimenti 40-03-00;
 - Alla Direzione Generale per la Mobilità 50-08-00;
 - All'Ufficio Speciale Grandi Opere;
 - Al RUP Arch. Pasquale Manduca.

Il Direttore Generale
Dott. Fabrizio Manduca